

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

(Omissis) (...)

ART. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie)

(Omissis) (...)

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, le elezioni degli organi dei Comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi dei Comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 5.

7. Per l'anno 2025 la Giunta regionale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19/2013, può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, che il voto si svolga su due giorni. In tale caso, le operazioni di votazione, nel primo e nel secondo turno, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio.

(Omissis) (...)